REGIONE CAMPANIA
Delib.C.R. 19/07/2012
Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012 – (Artt. 73 – 77)
Pubblicata nel B.U. Campania 11 settembre 2012, n. 57.

(…)

Titolo XIV
Delle votazioni

Art. 73 Vari tipi di votazione.
1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, mediante dispositivo elettronico ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

2. Il Consiglio e le Commissioni votano per alzata di mano, a meno che sia richiesto l'appello nominale o la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di gruppo o da cinque consiglieri in Assemblea e da due consiglieri in Commissione; si procede a votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da due Presidenti di gruppo o da quindici consiglieri in assemblea e da tre consiglieri in Commissione.

3. La richiesta di votazione può essere presentata anche verbalmente. Il Presidente verifica se essa sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrenti.

4. La richiesta di votazione deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Art. 74 Modalità delle diverse votazioni.
1. Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.

2. Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei consiglieri assenti al momento del voto.

3. Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente costituisce il seggio ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico.

4. Il consigliere segretario procede allo spoglio delle schede e il Presidente comunica l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dal consigliere segretario, è allegato al processo verbale della seduta.

6. In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.

Art. 75 Dichiarazione di voto.
1. I consiglieri, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare per una succinta motivazione del proprio voto, per non più di cinque minuti.

2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 76 Elezione di delegati o rappresentanti della Regione.
1. Ogni volta che il Consiglio regionale deve procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un solo nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.

2. In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. La procedura prevista dai commi precedenti si applica, nella elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

4. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, di cui all'articolo 48 dello Statuto, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte della competente Commissione consiliare, che esprime il parere entro dieci giorni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 77 Questione di fiducia.

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato.
Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.

2. La questione di fiducia, se approvata a maggioranza assoluta con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

(…)